

Delibera n° 240

Estratto del processo verbale della seduta del
27 febbraio 2026

oggetto:

DPCM 502/1995, ART 1, COMMA 5. VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E DETERMINAZIONE QUOTA INTEGRATIVA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI DEL SSR PER L'ANNO 2023.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.e ii;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, e ss.mm. e ii, di adozione, ex art. 3, c. 6, del d.lgs. n. 502/1992 del “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” e ss.mm.ii;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” e ss.mm.e ii;

Vista la legge regionale 10 agosto 2006, n. 14, recante “Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ‘Burlo Garofolo’ di Trieste e ‘Centro di riferimento oncologico’ di Aviano” e ss.mm.e ii., in particolare all’art. 5, comma 5;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale del 29 aprile 2019, n. 683, con la quale ai sensi del d.P.c.m. n. 502/1995 è stato determinato il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociosanitari degli Enti del Servizio sanitario regionale (S.S.R.), confermando che i relativi oneri economici continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale dell’17 marzo 2023, n. 480, di approvazione in via definitiva del documento "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2023" di cui all'art. 50 della l.r. 12 dicembre 2019, n. 22, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1798 dell’16 novembre 2023 di approvazione del Piano attuativo e bilancio preventivo economico annuale consolidato degli Enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2023;
- la deliberazione della Giunta regionale del 1° dicembre 2023, n. 1908, ad oggetto “Dpcm 502/1995, art 1, comma 5. Determinazione per l'anno 2023 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2025, n. 307, di approvazione del consolidamento degli atti relativi al controllo annuale degli Enti del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2023;

Visto il *Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere* di cui al d.P.c.m. n. 502/1995, che al suo articolo 1, comma 5, prevede che “Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione”;

Richiamato l'articolo 3 della l.r. n. 27/2018, con il quale si dispone che sono Enti del S.S.R.:

- l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
- l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
- l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", dove al comma 2 del suo articolo 32 prevede che nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, le regioni individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, eventualmente valutando l'opportunità di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito in legge con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dove si dispone che "Le regioni adottano le disposizioni necessarie: a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico; b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio; c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico";

Visto l'art. 6, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2009, n. 7, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", e sue ss.mm.e ii., dove si vincola al rispetto dei tempi massimi di attesa almeno il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano, a cadenza sia annuale che trimestrale, un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture;

Visto l'articolo 9 del DPCM del 22 settembre 2014 che definisce gli schemi e le modalità per la pubblicazione dell'indicatore di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013;

Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in particolare all'articolo 1, comma 865, dove si dispone che per i direttori generali e i direttori amministrativi degli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente una quota di indennità di risultato non inferiore al 30 per cento sia condizionata al rispetto dei tempi di pagamento, nonché allo stesso articolo, al comma 860, dove si dispone che gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865;

Precisato che la disposizione sopra citata della legge n. 145/2018 prevede che la quota di indennità di risultato condizionata al rispetto dei tempi di pagamento è riconosciuta al 75 per cento

qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni, misurati tramite l'indicatore di cui al summenzionato articolo 33 del d.lgs. n. 33/2013;

Evidenziato che il punto 1 dell'allegato alla citata delibera n. 1908/2023, prevede che *“per i direttori generali degli enti che nell'anno 2023 non abbiano compiutamente adempiuto ai vigenti obblighi di rispetto dei tempi di pagamento vige l'obbligo di riduzione, fino al trenta per cento, della misura dell'eventuale compenso integrativo in applicazione dei criteri indicati all'articolo 1, commi 860, 861 e 865, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), con conseguente analoga riduzione da applicarsi ai sensi di legge anche al trattamento economico integrativo del Direttore amministrativo” e che “di tale riduzione si tiene conto nell'assegnazione del punteggio complessivo assegnato”;*

Richiamato l'articolo 4 della l.r. n. 27/2018, in particolare ai commi 3 e 4, lettera e);

Richiamato l'articolo 43 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, nel suo testo vigente, ai sensi del quale si prevede che gli obiettivi di performance degli enti del S.S.R. sono monitorati da ARCS per verificare i risultati di ciascun ente del S.S.R. e del S.S.R. nel suo complesso, mentre il processo di controllo della gestione di ARCS è effettuato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito DCSPSD);

Richiamata la citata deliberazione della Giunta regionale del 1° dicembre 2023, n. 1908, nella quale, tra l'altro:

- è stata fissata, nella misura massima del 20% del compenso annuo onnicomprensivo lordo di base, la quota integrativa attribuibile;
- sono stati determinati gli obiettivi ai quali è collegata la corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale per l'anno 2023 assegnati ai singoli direttori generali degli enti del S.S.R., nonché sono stati approvati i relativi criteri di valutazione per la quantificazione e corresponsione di tale compenso integrativo;
- sono stati assegnati dei prerequisiti per accedere alla valutazione degli obiettivi assegnati;
- è stato stabilito che, in presenza di una perdita d'esercizio, non si dà luogo a corresponsione della quota integrativa;

Dato atto che con note prot. n. 0043258 del 31 ottobre 2025 (prot. regionale n. 0750104 di pari data) e prot. n. 0047869 del 3 dicembre 2025 (prot. regionale n. 0839186 di pari data) ARCS ha reso disponibili alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità i documenti istruttori relativi al livello di raggiungimento degli obiettivi individuati con la summenzionata deliberazione n. 1908/2023 con riguardo a tutti gli enti del S.S.R., compresa la stessa ARCS, nonché la propria proposta di valutazione in merito al livello di raggiungimento degli obiettivi degli altri Enti del S.S.R.;

Richiamata la nota prot. reg. n. 0853865 del 9 dicembre 2025 trasmessa dal Servizio pianificazione, programmazione, controllo ed economia sanitaria dell'UOS di bilancio e coordinamento strategico della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (d'ora in avanti SEPICES) ad ARCS e al direttore *pro tempore* di tale Azienda nell'esercizio 2023, finalizzata ad assicurare il contraddittorio, in particolare mediante l'enucleazione degli obiettivi già assegnati ad ARCS che allo stato istruttorio di valutazione risultavano non raggiunti o parzialmente raggiunti, esponendo gli elementi informativi e le ragioni poste alla base della valutazione provvisoria effettuata;

Evidenziato che con la citata nota del SEPICES prot. n. 0853865/2025 si sono illustrate anche le risultanze relative all'indicatore sulla tempestività dei pagamenti e le relative conseguenze per la determinazione del punteggio assegnabile;

Dato atto che con nota prot. n. 0050236 del 22 dicembre 2025 (prot. regionale n. 0902586 del 23 dicembre 2025) ARCS ha riscontrato la nota del SEPICES presentando le proprie controdeduzioni, in particolare con riguardo al conseguimento o meno dell'obiettivo relativo allo screening mammografico e al rispetto o meno dell'obbligo di tempestività dei pagamenti;

Considerati e valutati gli elementi istruttori forniti da ARCS con le note anzidette e i documenti utili all'istruttoria già altrimenti disponibili all'Ufficio, unitamente alle controdeduzioni trasmesse da ARCS stessa rispetto ai propri obiettivi, e definiti altresì motivatamente gli esiti dell'istruttoria svolta per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi individuati per la determinazione del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2023;

Ritenuto necessario provvedere alla valutazione dei risultati raggiunti dagli Enti del S.S.R. nell'anno 2023 ai fini della determinazione della quota integrativa del trattamento economico annuo spettante ai direttori generali degli stessi Enti per l'anno 2023;

Ritenuto, quindi, di valutare i risultati conseguiti dagli Enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2023 ai fini della determinazione della quota integrativa del trattamento economico annuo spettante ai direttori generali degli Enti nella misura indicata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche esponendo motivazione specifica in relazione agli obiettivi per i quali è stato valutato un mancato o parziale conseguimento dell'obiettivo stesso;

Preso atto che tutti gli Enti del S.S.R. hanno chiuso la gestione dell'anno 2023 con un risultato d'esercizio positivo o in pareggio, come risultante dall'Allegato 2 ("Bilanci di esercizio aziendali, modalità di destinazione dei risultati economici positivi ed ulteriori prescrizioni. Anno 2023") della deliberazione della Giunta regionale n. 307/2025;

Atteso che, per l'anno 2023 la sola ARCS non ha rispettato il terzo e il quarto indicatore trimestrale dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, come risultante al punto 8.2 dell'Allegato 1 ("Bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale. Anno 2023") approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 307/2025, nella tabella che indica per il terzo trimestre un ritardo medio ponderato di 21,36 giorni e per il quarto trimestre un ritardo medio ponderato di 1,75 giorni;

Considerato che, registrando l'indicatore per il terzo semestre del 2023 un ritardo medio di 21,36 giorni, ai sensi dell'articolo 1, comma 865, della legge n. 145/2018 la quota del trenta per cento del compenso integrativo del trattamento integrativo condizionata al rispetto dei tempi di pagamento è riconosciuta in maniera non piena, ma proporzionale alla percentuale del settantacinque per cento stabilita dalla norma;

Preso atto, pertanto, dell'obbligo di ridurre, in applicazione di quanto previsto dalla l. n. 145/2018, il punteggio complessivo valutato in 72,3 punti da assegnarsi al Direttore Generale di ARCS di una quota pari a un quarto del trenta per cento dello stesso, con un punteggio complessivo assegnabile finale, arrotondato per eccesso al secondo decimale, di 66,88 punti su 100, a cui deve essere parametrata la quota integrativa del trattamento economico del Direttore generale di ARCS in carica durante l'esercizio 2023;

Dato atto delle controdeduzioni fornite da ARCS in sede di contraddittorio, consistenti, con riguardo alle risultanze degli indicatori di tempestività dei pagamenti, nell'esposizione di criticità relative all'introduzione, con decorrenza dal 2 maggio 2023, di un nuovo sistema informativo contabile;

Considerato che le criticità esposte da ARCS, pur potendo rilevare in altre sedi, non inficiano sul meccanismo previsto dalla legge n. 145/2018, richiamato anche dall'allegato alla d.g.r. n. 1908/2023, che prevede che l'eventuale riduzione della quota integrativa del trattamento

economico del Direttore Generale sia condizionata in via automatica in relazione alla misura del rispetto dei tempi di pagamento, con applicazione della riduzione, laddove dovuta, che consegue ad una mera attività di accertamento, priva di profili di discrezionalità;

Ritenuto pertanto, in applicazione dell'articolo 1, commi 860 e 865, della legge 145/2018 e del punto 1 dell'allegato alla citata d.g.r. n. 1908/2023, di ridurre il punteggio complessivo risultante dal livello di conseguimento degli obiettivi valutato per ARCS, così come definito nell'allegato 1 alla presente deliberazione, una quota pari a un quarto del trenta per cento di tale punteggio, con un punteggio complessivo finale assegnato ad ARCS, arrotondato per eccesso al secondo decimale, di 66,88 punti su 100, a cui dunque deve essere parametrata la quota integrativa del trattamento economico del Direttore generale di ARCS in carica durante l'esercizio 2023;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2023 ai direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico nella misura indicata nell'Allegato 1, che definisce i livelli di raggiungimento degli obiettivi assegnati, e per le motivazioni sinteticamente indicate o richiamate, in caso di mancato o parziale conseguimento dell'obiettivo, nello stesso Allegato 1, documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di ridurre, ai sensi dell'art. 1, commi 860 e 865, della legge n. 145/2018, il punteggio complessivo risultante dal livello di conseguimento degli obiettivi dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), come definito nell'allegato 1 alla presente deliberazione, di una quota pari a un quarto del trenta per cento di tale punteggio, con un punteggio complessivo finale assegnato, arrotondato per eccesso al secondo decimale, di 66,88 punti su 100, a cui deve essere parametrata la corresponsione della quota integrativa del trattamento economico del Direttore generale di ARCS in carica durante l'esercizio 2023.

3. Di stabilire che gli Enti del Servizio sanitario regionale provvedono alla determinazione degli importi della quota integrativa del trattamento economico per l'anno 2023 a favore degli organi di vertice degli Enti del S.S.R. in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi, così come determinato dai punti 1 e 2 del presente dispositivo e in relazione al periodo di svolgimento dei relativi incarichi di vertice.

4. Di precisare che gli Enti di cui al punto 3 provvedono, altresì, alla corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per l'anno 2023 con relativi oneri economici a carico dei loro bilanci.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE